

DCO 453/2012/R/COM

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI
AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATE NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO
2012 E SUCCESSIVI**

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 21 novembre 2012

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento 453/2012/R/com (DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti per riconoscere agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 (incluse le modalità di attivazione della fornitura di gas naturale agli impianti di utenza, in deroga alla delibera 40/04) e per la rateizzazione delle fatture sospese fino al 20 novembre 2012 ai sensi della delibera 235/2012/R/com.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas comprende appieno l'esigenza di garantire forme di agevolazione a tutela delle utenze di gas naturale colpite dai citati eventi sismici.

Si ritiene che la tutela debba comunque essere realizzata tenendo in considerazione le contemporanee esigenze di copertura degli oneri a carico degli operatori nonché di massimizzazione della semplicità amministrativa per tutte le parti coinvolte, nonché i migliori possibili criteri di equità.

Per quanto concerne le *“Disposizioni finali”* di cui all'art. 17 dello schema di provvedimento, si risponde tra le osservazioni generali non essendo previsto in merito uno specifico spunto di consultazione. Si propone di eliminare l'articolo poiché si ritiene che la fattispecie della fattura già pagata dal cliente finale rientri tra i casi gestibili in sede di conguaglio delle agevolazioni previste.

Infine non si formulano osservazioni che riguardano aspetti inerenti il servizio idrico (non svolto dalle associate nei territori interessati), ritenendo più opportuno che su tali aspetti le osservazioni siano formulate dagli operatori effettivamente impattati dalle modalità operative proposte”.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni in merito al perimetro dei soggetti interessati dalle agevolazioni, come individuato nel capitolo 4?

Si concorda con l'impostazione generale del perimetro dei soggetti interessati dalle agevolazioni, in coerenza con l'ambito geografico individuato dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 74/12 e dell'art. 1, comma 1 e 3 del decreto ministeriale 1 giugno 2012.

Anigas, al fine di perseguire obiettivi di semplicità amministrativa e operativa, ritiene tuttavia necessario che l'AEEG pubblichi sul proprio sito Internet e tenga aggiornato un elenco puntuale dei Comuni danneggiati in modo da permettere alle imprese di avere un riferimento certo per l'identificazione delle utenze destina-

tarie delle agevolazioni. A tal proposito si segnala la criticità nell'individuazione dei clienti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (art. 1.3, lett. b) dello schema di provvedimento).

Sarebbe inoltre necessario chiarire adeguatamente i flussi informativi, in particolare tra esercenti la vendita ed imprese di distribuzione, circa l'effettiva sussistenza, per le diverse utenze, del diritto all'agevolazione in riferimento alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 1.3, dello schema di provvedimento allegato al DCO. In tal senso si ritiene che dovrebbero essere adottate modalità applicative per l'identificazione delle utenze aventi diritto alle agevolazioni analoghe a quelle previste dall'art. 11 della deliberazione ARG/com 185/09 e s.m.i. per le popolazioni interessate dagli eventi sismici in Abruzzo.

Si ritiene importante, al riguardo, confermare che si considereranno automaticamente beneficiari delle agevolazioni i soggetti che utilizzano i complessi di civile abitazione realizzati ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legge n. 83/12 (in analogia a quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 185/09, che ha considerato automaticamente beneficiari i soggetti con abitazione inagibile che sono stati alloggiati nelle strutture di accoglienza costruite dalla Protezione Civile).

Una corretta gestione dei flussi informativi tra gli operatori si ritiene comunque importante anche alla luce della particolare casistica già prevista nella deliberazione ARG/com 185/09 e riproposta nel DCO, relativa ad utenze site nei Comuni colpiti dagli eventi sismici diverse da quelle attive alla data del 20 maggio 2012 (già oggetto di agevolazione), purché nella titolarità di soggetti le cui utenze erano ubicate negli stessi Comuni colpiti dagli eventi sismici in immobili che risultano inagibili.

Per tale casistica si dovrebbe prevedere che all'impresa di distribuzione venga fornita l'informazione relativa al Comune di provenienza del titolare dell'utenza per cui si richiede l'agevolazione (cioè al Comune in cui era attivo il punto di fornitura originario del titolare). Tale dato risulta indispensabile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione e del conseguente riconoscimento dell'agevolazione stessa da parte dell'impresa di distribuzione. Solo se il Comune di provenienza rientra nell'elenco di quelli colpiti dagli eventi sismici si potrà infatti riconoscere l'agevolazione all'utenza, cosa che non potrà avvenire in caso contrario.

S2. Osservazioni in merito alle modalità di riconoscimento delle agevolazioni e di compensazione degli oneri associati, descritti nel capitolo 5.

S3. Si ritiene opportuno prevedere altre forme di agevolazione oltre quelle di natura tariffaria di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6 (ad esempio proroga dei termini di sospensione dei pagamenti per i soggetti che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012. Motivare la risposta.

Sulle modalità di riconoscimento delle agevolazioni si rimanda alle risposte dei singoli associati.

Sarebbe auspicabile in ogni caso valutare soluzioni in grado di assicurare le agevolazioni minimizzando nel contempo gli oneri amministrativi a carico delle parti coinvolte.

Relativamente alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni, si concorda in generale con la proposta di utilizzare i meccanismi di perequazione già disponibili e, in questo ambito si richiede, nel rispetto delle esigenze informative, di assicurare la massima semplicità degli adempimenti al fine di minimizzare gli oneri a carico del sistema.

Per quanto riguarda i meccanismi di perequazione pur concordando sul fatto che la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni sia erogata a valere sul conto alimentato dalla componente tariffaria UG1, al fine di non sovraccaricare i sistemi informativi degli operatori si ritiene opportuno agire sulle componenti già esistenti ad esempio applicando alla componente UG1 un incremento del relativo livello tariffario con successiva destinazione, ad opera della Cassa, di una parte del gettito alla copertura delle predette agevolazioni.

In un'ottica di semplificazione del sistema, ferme restando le esigenze di coordinamento istituzionale promosso dall'Autorità circa la durata delle agevolazioni, nonché quelle di copertura degli oneri a carico degli operatori, si ritiene opportuna la fissazione di livelli tariffari specifici con una decorrenza sincronizzata con l'anno solare, cioè allineata al profilo temporale delle altre componenti tariffarie, o almeno con il mese solare.

Inoltre, con riferimento al periodo di applicazione dell'agevolazione si fa rilevare l'importanza che l'AEEG definisca tempistiche chiare in particolare in merito alla durata. Inoltre per i clienti residenti nei capoluoghi di Provincia, per i quali la sospensione è subordinata alla richiesta del cliente che dichiari l'inagibilità, si propone la fissazione di un termine entro il quale il cliente possa presentare l'idonea certificazione.

Relativamente alla miglior possibile garanzia della sicurezza del servizio gas, si prende atto infine dell'esigenza di derogare alla delibera 40/04 nelle stesse modalità già adottate in occasione degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento del bonus gas anche per le nuove domande di cittadini con l'abitazione di residenza inagibile e alloggiati quindi nelle strutture di accoglienza della Protezione Civile, si ritiene necessario chiarire che l'impresa di distribuzione dovrà comunque eseguire gli stessi controlli previsti ai sensi della delibera ARG/gas 88/09 per le attuali domande di agevolazione di bonus gas, in una logica di efficienza e semplicità gestionale di lavorazione delle pratiche, nell'interesse degli stessi clienti finali aventi diritto al bonus.

S7. Si ritiene adeguata la tempistica massima proposta per l'invio della comunicazione al cliente o per l'emissione della fattura unica di cui al precedente punto 6.4, lettera b), ovvero 6.7, lettera a)? Si richiede di motivare la risposta.

Anigas ritiene che la data individuata dall'AEEG non sia congrua date le implementazioni necessarie e i tempi tecnici di fatturazione; si evidenzia peraltro come un termine troppo ravvicinato comporti oneri di gestione ingenti per gli operatori.

S8. Si ritiene che debba essere prevista una periodicità di rateizzazione diversa da quella di fatturazione? Per quale ragione?

In merito alla periodicità di rateizzazione, date le limitate tempistiche di implementazione, si ritiene opportuno che venga prevista la possibilità che l'esercente la vendita preveda anche periodicità differenti da quella di fatturazione, sempre nella tutela dei clienti finali coinvolti.

S9. Si ritiene congrua la proposta di un periodo di rateizzazione pari a 24 mesi e le previsioni circa le diverse possibilità offerte ai clienti?

Si ritiene accettabile la proposta dell'AEEG di un periodo di rateizzazione pari a 24 mesi.

S10. Si ritiene diversamente possibile prevedere tempistiche di rateizzazione differenziate in base ai danni effettivamente subiti dai clienti?

Anigas non ritiene sostenibile la differenziazione dei tempi di rateizzazione in funzione dei danni subiti dai clienti, dal momento che si tratterebbe di un elemento discriminante, la cui esattezza sarebbe difficilmente verificabile per mezzo degli strumenti a disposizione degli operatori (e in particolare degli esercenti la vendita).

S11. Per i servizi di energia elettrica e gas, si ritiene in particolare possibile prevedere una rateizzazione automatica su un periodo di 12 mesi per tutti i clienti, con estensione di tale periodo fino a 24 mesi per i clienti direttamente danneggiati, che provvedano a presentare la relativa documentazione all'esercente la vendita entro il termine di 4 mesi dall'inizio del periodo di rateizzazione (20 marzo 2012)?

S12. In caso affermativo, come definire i clienti "direttamente danneggiati" e quale documentazione può essere presa a riferimento per ottenere la proroga di cui al precedente punto di consultazione?

Anigas non condivide la proposta agli spunti di consultazione che precedono, in linea di principio perché comporterebbe differenziazioni tra clienti finali con conseguenti aggravii per le imprese dal punto di vista gestionale e operativo. Tra l'altro l'eventuale automatismo impedirebbe ai clienti finali che lo decidano, di pagare in una unica soluzione.

S15. Si ritiene opportuno introdurre una previsione in accordo alla quale la rateizzazione non viene applicata nel caso di importo complessivo inferiore ad un dato ammontare? Per quale ragione? Quale importo massimo potrebbe essere considerato?

Anigas ritiene possibile, per semplicità applicativa, procedere in analogia con quanto già previsto dalla normativa di riferimento per i clienti tutelati gas (delibera 229/01 s.m.i.).

S16. Si ritiene che debbano essere individuate ulteriori modalità di comunicazione al cliente finale? Se sì, quali?

Circa le modalità di comunicazione al cliente finale in tema di rateizzazione degli importi relativi alle forniture, si ritiene che l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sui giornali locali debba essere espletato dall'AEEG (di cui all'art. 2.3 dello schema di provvedimento), ad esempio tramite un comunicato stampa unificato. Ciò in quanto la pubblicazione da parte dei diversi operatori potrebbe risultare in sovrapposizione, generando entropia tra i clienti finali, oltre a nuovi oneri per le aziende interessate. Resta invece ferma la possibilità di pubblicare le informazioni sul sito web delle società di vendita.

Inoltre, le lettere c) e d) del punto 2.4 dello schema di provvedimento, concernenti gli obblighi informativi in fattura, andrebbero eliminati in quanto eccessivamente onerosi a livello gestionale senza che ne derivino effettivi benefici per i clienti finali.

S18. Si ritiene che la previsione di cessione del credito in caso di cambio fornitore comporti difficoltà implementative, anche con riferimento al settore gas? Se sì, quali?

Anche in base all'esperienza pregressa, non si ritiene praticabile l'ipotesi di cessione del credito in caso di cambio di fornitura. In ottica propositiva, si potrebbe prevedere, previo accordo tra esercente e cliente, l'addebito nella bolletta di cessazione degli importi previsti dal piano di rateizzazione e ancora dovuti, ferma restando la possibilità per l'esercente la vendita di inviare al cliente finale uno o più bollettini contenenti l'importo residuo da pagare.

S19. Si ritiene che i crediti oggetto dell'intervento debbano essere individuati in modo differente?

S20. Si ritiene che le azioni che l'esercente la vendita deve avere svolto siano correttamente individuate? Se no, quali azioni dovrebbero essere indicate?

Si condivide sia la proposta in merito all'individuazione del credito, riguardo al quale implementare misure di salvaguardia del rischio creditizio che le azioni di contrasto della morosità suggerite.

S21. Quale delle alternative di cui ai punti 7.10 e 7.11 si ritiene preferibile?

S22. Quale percentuale potrebbe essere riconosciuta da Cassa per il caso di crediti non riscossi? Motivare la risposta sulla base di dati specifici e di criteri già implementati in casi analoghi.

S23. Si condivide l'ipotesi di prevedere un meccanismo di premialità? Se no, per quali motivi?

Si ritiene preferibile l'alternativa di cui al punto 7.10.

Anigas condivide la proposta di istituire un meccanismo di "premierità" come quello presentato.